



Regolamento per la formazione dell'Albo dei presidenti e degli scrutatori per le elezioni dei rappresentanti negli organi collegiali dell'Ateneo
(Emanato in via d'urgenza con Decreto Rettorale Rep. n. 1229 del 09 maggio 2022)

Art. 1
(Finalità)

Il presente regolamento disciplina le modalità di formazione e di utilizzo dell'albo dei presidenti e degli scrutatori per le consultazioni elettorali dell'Ateneo.

L'iscrizione all'albo è riservata al personale tecnico-amministrativo dell'Università.

L'albo dei presidenti e degli scrutatori è utilizzato per la composizione dei seggi elettorali relativamente alle seguenti elezioni:

- Rettore
- Direttori dei Dipartimenti
- Rappresentanti del personale tecnico Amministrativo in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.
- Rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dei docenti in seno al C.U.N.
- Rappresentanti degli studenti, dottorandi e assegnisti e specializzandi negli Organi Superiori, C.S.A.S.U., E.R.S.U., nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di Laurea e nel C.N.S.U.

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria ed indispensabile per la nomina a presidente o scrutatore presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali sopra richiamate.

L'albo è diviso in due sezioni, una per i presidenti di seggio e una per gli scrutatori.

Art. 2
(Requisiti per il Presidente di seggio)

Per poter essere iscritti all'albo dei presidenti i richiedenti devono:

- essere in servizio presso l'Ateneo;
- appartenere, di norma, alla categoria D o C, con almeno cinque anni di servizio;
- essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- aver svolto almeno una volta le funzioni di presidente di seggio in consultazioni elettorali nell'Università di Messina o nelle consultazioni elettorali politiche e/o amministrative.
- non essere incorsi nei due anni antecedenti la richiesta di iscrizione all'albo, in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto o incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio.



Università degli Studi di Messina

Art. 3

(Requisiti per lo scrutatore di seggio)

Per poter essere iscritti all'albo degli scrutatori i richiedenti devono:

- essere in servizio presso l'Ateneo;
- essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- non essere incorsi nei due anni antecedenti la richiesta di iscrizione all'albo, in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto o incorsi in misure cautelari di sospensione dal servizio.

Art. 4

(Modalità di iscrizione all'albo)

La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l'apposita procedura.

Modalità e tempi di trasmissione dell'istanza saranno resi noti esclusivamente sul sito web dell'Ateneo e verrà data comunicazione anche sulla e-mail istituzionale di ogni singolo dipendente.

A regime, sarà possibile effettuare l'iscrizione all'albo nel mese di febbraio di ciascun anno.

L'iscrizione all'albo dura fin quando l'interessato non chieda di essere cancellato oppure sia cancellato d'ufficio per la perdita dei requisiti di cui gli artt. 2 e 3.

L'interessato, in possesso dei requisiti sia per l'incarico di presidente che per quello di scrutatore, può inoltrare la domanda per entrambe le sezioni dell'albo.

Art. 5

(Modalità di individuazione)

A seguito di emanazione di un decreto di indizione di elezioni di cui all'art.1 del presente regolamento, si procederà ad individuare i presidenti e gli scrutatori necessari con il metodo di estrazione casuale utilizzando un apposito software, elaborato dal CIAM per ottenere il numero occorrente per la costituzione dei seggi previsti e anche un numero prestabilito di componenti supplenti. L'estrazione sarà pubblica e la data di svolgimento sarà pubblicata sul sito web dell'Ateneo, di norma, entro 7 giorni antecedenti alla stessa.

Successivamente, l'Unità Operativa Procedure Elettorali invierà una e-mail all'indirizzo di posta istituzionale del personale tecnico amministrativo estratto.

Il personale tecnico-amministrativo estratto dovrà confermare entro due giorni successivi la propria disponibilità a svolgere l'incarico.

Il personale così prescelto, che avrà confermato la propria disponibilità all'incarico, sarà assegnato in ordine di estrazione ai seggi previsti tenendo conto, ove possibile, della sede di servizio. Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione presso la suddetta sede, l'incarico dovrà essere svolto presso il seggio assegnato.



Università degli Studi di Messina

Qualora, esauriti i nominativi dell'albo sia ancora necessario nominare altri incaricati, la designazione dei presidenti e degli scrutatori mancanti sarà a cura dell'Unità Operativa Procedure Elettorali.

Al fine di garantire la turnazione di tutti i presidenti e scrutatori, le unità di personale estratto non saranno incluse nel successivo sorteggio.

Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato con decreto di nomina e costituzione seggi a firma del Rettore.

Art. 6 (Incompatibilità)

Non potrà essere nominato presidente o scrutatore il personale tecnico-amministrativo che risulta candidato e che abbia parenti o affini entro il quarto grado candidati alle elezioni. I Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali non potranno essere nominati presidenti o scrutatori nelle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Art. 7 (Rinuncia)

Successivamente alla nomina è possibile rinunciare all'incarico solo per gravi e documentati motivi.

La rinuncia all'incarico in assenza di gravi e documentati motivi comporterà la cancellazione dall'albo. In tal caso, si potrà richiedere nuovamente l'iscrizione solo dopo due anni.

Art. 8 (Cancellazione dall'albo)

Tutti gli iscritti all'albo dei presidenti e scrutatori di seggio possono chiederne la cancellazione.

Non sarà possibile effettuare la cancellazione dall'albo in prossimità di una consultazione elettorale e, precisamente, nei dieci giorni precedenti il sorteggio di presidenti e scrutatori e fino alla conclusione della consultazione stessa.

Art. 9 (Norme di rinvio)

Non è previsto il ricorso al suddetto Albo in caso di procedure elettorali con ridotto numero di aventi diritto all'elettorato attivo e qualora l'organo che indice l'elezione sia diverso dal Rettore.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto e del Regolamento Generale dell'Ateneo nonché alla normativa vigente in materia.